**Linee guida per il rilascio Certificato Unificato Disabili Europeo (CUDE)**

**Articolo 1**

**OGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Il CUDE, introdotto dalla Raccomandazione del Consiglio Unione Europea n. 98/376/1998 e recepito in Italia dal D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012, ha lo scopo di agevolare la circolazione e la sosta delle persone con impedita o sensibilmente ridotta capacità di deambulazione; ha validità, oltre che sul territorio nazionale, in tutti i Paesi dell'Unione Europea.
2. La normativa di riferimento sopra riportata è integrata dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione dello stesso, ad essa si deve attingere per ogni aspetto non trattato nelle presenti linee guida. In particolare, si richiamano:
* l'art.188 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992: “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni e integrazioni;
* l'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni e integrazioni;
* gli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996: “Regolamento recante disciplina per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”**;**
* le nuove linee guida per i criteri valutativi medico-legali, ai fini del rilascio del contrassegno H e la nuova modulistica per richiesta e relativo rilascio certificazione medica della ASL, approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 959 del 20 maggio 2014, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 78 del 18 giugno 2014;
* il D.M. 5 luglio 2021.

**Articolo 2**

**TIPOLOGIE E VALIDITA’ DEL CUDE**

1. La normativa citata prevede due tipologie di CUDE:
* Autorizzazione con **validità di 5 anni** (art.381, comma 3, del DPR n.495/92);
* Autorizzazione con **validità temporanea** (art.381, comma 4, del DPR n.495/92).

2. I titoli sono rilasciati dietro presentazione di certificazione emessa dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale o presentazione del verbale redatto dalla commissione medica (L.104/1992). Nel caso di contrassegno con validità di 5 anni (termine imposto dalla normativa vigente), la documentazione ASL certifica in origine uno stato di disabilità permanente e il rinnovo avviene con semplice certificazione del medico curante che attesti il permanere della condizione sanitaria rilevante che ha dato luogo al primo rilascio.

3. Nel caso invece di disabilità certificata come "temporanea" dalla documentazione medico-legale rilasciata dall'ASL o dalla commissione medica, il contrassegno avrà una durata pari a quella indicata nella certificazione sanitaria o nel verbale.

**Articolo 3**

**RILASCIO E RINNOVO DEL CUDE**

1. Il rilascio e l'eventuale rinnovo sono di competenza del Settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive, Ufficio CUDE, sito in Largo Chiurlia 27. Sul sito dell'Ente, all’indirizzo https://www.comune.bari.it/web/egov/-/handicap-contrassegno-europeo, si può scaricare la modulistica necessaria, la cui compilazione avviene con assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario. L’Ufficio CUDE, previa verifica della documentazione allegata all’istanza, rilascia il contrassegno richiesto entro 30 giorni, con comunicazione a mezzo mail, in caso sia stata indicata nell’istanza.

2. Per il rilascio del CUDE “permanente” con validità 5 anni è necessario presentare la seguente documentazione:

• certificazione medica rilasciata dalla commissione medica dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti l'effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta in maniera "permanente" (art.381, comma 3, del DPR 495/92), oppure verbale della commissione medica integrata in cui è indicato in modo esplicito che la persona ha capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ex art. 381 del Reg. al C.d.S. e che la persona risulti "non rivedibile";

• copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;

• copia della tessera sanitaria;

• N. 2 foto recenti, a colori, formato tessera.

3. Per il rinnovo del CUDE “permanente” con validità 5 anni è necessario presentare la seguente documentazione:

• originale del contrassegno scaduto (da restituire all’Ufficio CUDE);

• certificazione del medico curante che attesti la persistenza delle patologie che hanno dato luogo al rilascio;

• copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;

• copia della tessera sanitaria;

• N. 2 foto recenti, a colori, formato tessera.

4. Per il rilascio del CUDE “temporaneo” è necessario presentare la seguente documentazione:

• certificazione medica rilasciata dalla commissione medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulti la effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta per un tempo determinato ed in cui sia specificato il presumibile periodo di durata della invalidità (art.381 c. 4 del DPR 495/92) oppure verbale della commissione medica integrata in cui è indicato in modo esplicito che la persona ha capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ex art. 381 del Reg. al C.d.S., soggetta a revisione;

• copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;

• copia della tessera sanitaria;

• N. 2 foto recenti, a colori, formato tessera;

• N. 1 marca da bollo da € 16,00.

5. Per il rinnovo del CUDE “temporaneo” è necessario presentare la seguente documentazione:

• originale del contrassegno scaduto (da restituire all’Ufficio CUDE);

• certificazione medica rilasciata dalla Commissione medico-legale dell’INPS di appartenenza a seguito di revisione;

* copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
* copia della tessera sanitaria;
* N. 2 foto recenti, a colori, formato tessera;
* N. 1 marca da bollo da € 16,00 (in caso di pass temporaneo).

6. In caso di richiesta di sostituzione del CUDE (deteriorato, smarrito o oggetto di furto) il titolare del PASS deve presentare la seguente documentazione:

* originale del contrassegno deteriorato (da restituire all’Ufficio CUDE);
* copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
* n. 1 foto formato tessera.
* denuncia, presso gli organi di polizia, di furto o smarrimento, recante il numero e la scadenza del contrassegno (solo in caso di smarrimento o furto).

7. Il contrassegno dovrà tassativamente essere riconsegnato all'Ufficio competente nel caso di trasferimento di residenza in altro Comune e in caso di decesso dell'intestatario.

**Articolo 4**

**IMPEDIMENTO ALLA SOTTOSCRIZIONE E ALLA DICHIARAZIONE**

1. Il contrassegno è strettamente personale ed è valido come **documento di riconoscimento,** ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.R. 445/2000, in quanto rilasciato da Pubblica Amministrazione e riportante la fotografia e la firma dell'intestatario.

I casi di impedimento alla sottoscrizione del CUDE sono esclusivamente i seguenti:

* impedimento fisico;
* analfabetismo;
* minore o persona non capace di intendere e volere (in questo caso l'istanza verrà presentata dal tutore);
* cecità (in questo caso occorre far riferimento alle disposizioni della Legge 3 febbraio 1975 n. 18 ed in particolare all'art. 4 relativo alla sottoscrizione con un segno di croce o menzione sul documento della formula "impossibilitato a sottoscrivere").
1. Per “impedimenti fisici” si devono intendere tutte quelle situazioni contingenti che precludono temporaneamente la possibilità di sottoscrivere l’atto presso l’Ufficio CUDE (ad es: ricovero in ospedale, effettuazione di una cura salvavita, temporanea patologia legata agli arti superiori, ecc ecc). In tali circostanze, l’istante dovrà produrre atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 (allegato A), attestante la situazione contingente e contestuale delega con documento del delegato, con allegata certificazione medica attestante la patologia dichiarata.

3. Nel caso, invece, in cui il CUDE sia stato già firmato dal richiedente, lo stesso potrà essere ritirato da un incaricato munito di delega.

**Articolo 5**

**ESPOSIZIONE E USO DEL CUDE**

1. Come previsto dall'art. 381, comma 2 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, il contrassegno è **strettamente personale e deve essere esposto sul parabrezza anteriore dell’auto,** in maniera ben visibile, **esclusivamente** in presenza dell'intestatario a bordo del mezzo.
2. Il CUDE non è vincolato ad uno specifico veicolo, ha valore su tutto il territorio nazionale e in tutti gli Stati dell’UE e **deve essere esposto in originale: l’esposizione di una copia, laddove non si ravvedano ipotesi di reato, è sanzionabile ai sensi del Codice della Strada come se non fosse esposto.**
3. Anche in presenza del CUDE il veicolo **NON può parcheggiare in presenza dei divieti** di fermata e sosta previsti negli artt. 157 e 158 del Codice della Strada, in particolare:
* nelle curve e sui dossi;
* lungo le corsie di canalizzazione;
* in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni;
* sui passaggi e attraversamenti pedonali;
* sugli attraversamenti e piste ciclabili;
* sui marciapiedi;
* negli spazi riservati alla sosta o alla ricarica dei veicoli elettrici;
* allo sbocco dei passi carrabili;
* in seconda fila;
* negli spazi riservati allo stazionamento o alle fermate dei mezzi pubblici;
* negli spazi riservati ai mezzi di soccorso o di polizia;
* sulle aree destinate al mercato;
* davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani;
* in presenza di cartelli di **divieti** di sosta permanenti (0-24), divieti di fermata e divieti di sosta con rimozione, previsti ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada.

4. Nei luoghi ove vige il divieto di sosta con rimozione e in ogni caso di grave intralcio o pericolo alla circolazione, il veicolo a servizio del titolare di CUDE, oltre a non poter sostare, soggiace, in sostituzione della rimozione, allo spostamento nelle immediate vicinanze (art. 354 c. 4 del Regolamento Esecuzione del C.d.S.).

**Articolo 6**

**Disposizioni Finali**

1. L'utilizzo del contrassegno deve seguire le norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione dello stesso; le violazioni, ivi compresa la non corretta e visibile esposizione, verranno perseguite mediante l’applicazione delle sanzioni previste.

2. Il CUDE è un’autorizzazione il cui utilizzo è strettamente personale da parte del titolare e non cedibile a terzi. E’ sempre necessaria la presenza del titolare, sia come conducente che trasportato, laddove il contrassegno venga esposto sul parabrezza del veicolo: in caso contrario il CUDE non può essere usato per godere delle agevolazioni cui dà diritto.

3. L’utilizzo improprio del CUDE o l’esposizione di uno scaduto, se accertato dagli organi di Polizia, determina l’applicazione della sanzione prevista dall’art 188 del Codice della Strada e implica la revoca del titolo, con ritiro immediato da parte degli accertatori.

4. L'utilizzo di un contrassegno falso ovvero di una fotocopia di un contrassegno autentico, realizzata anche dal titolare dello stesso, oltre alle violazioni amministrative, può dare luogo a illeciti penali.

5. Le dichiarazioni presentate in sede di richiesta del contrassegno sono assunte ai sensi del D.P.R. 445/2000; l'eventuale non veridicità di dichiarazioni e documentazioni (art. 76 del citato decreto) sarà punita secondo gli artt. 483 e 495 del Codice Penale.